

Quesito

Data richiesta: 13/01/2026 12:12

In relazione al penultimo comma dell'art. 11 del Disciplinare che prevede che “In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio” si chiede se nella richiesta di sopralluogo deve essere già indicato il costituendo RTI che formulerà l'offerta ovvero se la richiesta può essere effettuata dal singolo operatore e l'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla stazione appaltante può essere utilizzata per l'intero raggruppamento eventualmente indicato solo successivamente in fase di presentazione della domanda di partecipazione.

Risposta

Calvaruso Liborio - Data risposta: 15/01/2026 10:46

La richiesta di sopralluogo deve recare l'indicazione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, potendo un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento effettuare il sopralluogo senza essere munito di delega da parte delle altre partecipanti al raggruppamento stesso. Per i sopralluoghi già fissati ed espletati l'O.E. integra la richiesta di sopralluogo indicando di avere effettuato il sopralluogo in nome e per conto del raggruppamento a cui lo stesso partecipa. Rimane valida l'attestazione di avvenuto sopralluogo già rilasciata. Per i sopralluoghi fissati e non ancora espletati integra la richiesta indicando di volere effettuare il sopralluogo in nome e per conto del raggruppamento e richiede al Comune del lotto di riferimento il rilascio dell'attestazione con indicati il costituendo raggruppamento.